



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Il Presidente

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE

28 gennaio 2021 n. 2

OGGETTO: *designazione di 4 membri, diversi dal presidente, del consiglio di amministrazione dell'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica (ATER) del Comune di Roma, ex articolo 6 della l.r. 30/2002 e ss.mm.*

Schema di decreto 23 dicembre 2020, n. 12

Il Presidente del Consiglio regionale

- VISTO lo Statuto, approvato con legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 e successive modifiche;
- VISTA la legge regionale 3 settembre 2002, n. 30 (Ordinamento degli enti regionali operanti in materia di edilizia residenziale pubblica) e successive modifiche e, in particolare:
- l'articolo 2, comma 1 che ha trasformato gli Istituti autonomi case popolari (I.A.C.P.) disciplinati dalla legge regionale 24 marzo 1986, n. 14 e successive modifiche, nelle seguenti 7 (sette) aziende:
 - a) *Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica del Comune di Roma;*
 - b) *Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica della Provincia di Roma;*
 - c) *Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica della Provincia di Frosinone;*
 - d) *Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica della Provincia di Latina;*
 - e) *Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica della Provincia di Rieti;*
 - f) *Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica della Provincia di Viterbo;*
 - g) *Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica del comprensorio di Civitavecchia;*
 - l'articolo 4, comma 1, lettera b), che individua tra gli organi delle predette aziende, in seguito denominate ATER, il consiglio di amministrazione;
 - l'articolo 6, che, tra l'altro, stabilisce:
 - a) la composizione numerica e la competenza a nominare i membri del consiglio di amministrazione delle ATER (comma 1, lettere a) e b)), disposizioni che sono state implicitamente e parzialmente superate dalla sopravvenuta normativa (in particolare, l'articolo 55, comma 3 dello Statuto relativamente alla competenza a nominare e l'articolo 22, comma 5 della legge regionale 28 giugno 2013, n. 4, per quanto concerne la composizione numerica);
 - b) i requisiti richiesti per i membri del consiglio di amministrazione delle ATER (comma 2), ossia il "*possesso di comprovata esperienza nell'amministrazione di strutture complesse pubbliche o private*";
 - l'articolo 8, che con riferimento:
 - a) alle cause di incompatibilità per i membri del consiglio di amministrazione delle ATER, dispone che a essi "*si applicano le disposizioni sulle incompatibilità contenute nella vigente normativa statale e regionale*" e che l'incarico è incompatibile con la carica di consigliere o assessore regionale, la carica di consigliere o assessore

provinciale e comunale, la posizione di dipendente dell'amministrazione regionale preposto alla struttura che esercita la vigilanza sulle ATER, la carica di rappresentante di organizzazioni imprenditoriali e sindacali, la pendenza di vertenze con l'ATER e l'esistenza di situazioni di conflitto di interessi con l'ATER, in relazione alle funzioni dei rispettivi organi di appartenenza (comma 1);

- b) alla durata in carica del consiglio di amministrazione delle ATER, stabilisce che esso permane *"in carica per la durata della legislatura"* e che i suoi membri *"proseguono le proprie funzioni fino alla data di costituzione dei nuovi organi dell'azienda, che sono costituiti entro quarantacinque giorni dalla data dell'insediamento del Consiglio regionale, in conformità alle disposizioni della legge regionale 3 febbraio 1993, n. 12"* (comma 3);

VISTA

la legge regionale 14 agosto 2017, n. 9 (Misure integrative, correttive e di coordinamento in materia di finanza pubblica regionale. Disposizioni varie.) e, in particolare, l'articolo 3, ai sensi del quale:

- *"Con deliberazione della Giunta regionale, adottata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi, in base ai quali, per specifiche ragioni di adeguatezza amministrativa, è definita la composizione, a tre o cinque membri incluso il Presidente dei consigli di amministrazione delle ATER, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 22, comma 5, della legge regionale 28 giugno 2013, n. 4 ..."* (comma 1);
- *"Entro quarantacinque giorni dall'adozione della deliberazione di cui al comma 1, il Presidente della Regione provvede alla nomina del Presidente dell'azienda ed il Consiglio regionale provvede, con voto limitato, alla designazione dei componenti del consiglio di amministrazione nel rispetto dell'articolo 22, comma 5, della L.R. 4/2013. Qualora il Consiglio non proceda alla designazione entro i predetti termini, il Presidente del Consiglio regionale provvede ai sensi della legge regionale 3 febbraio 1993, n. 12 (Disciplina transitoria del rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione Lazio)."* (comma 5);

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale 12 settembre 2017, n. 558 che prevede *"un consiglio di amministrazione delle aziende territoriali per l'edilizia residenziale pubblica (ATER) composto da cinque membri, incluso il presidente, quando"* i parametri definiti nella deliberazione stessa *"superano i ... valori"* stabiliti; *"in tutti gli altri casi, laddove anche uno solo dei parametri ... risulti al di sotto di detti valori, il consiglio di amministrazione delle aziende territoriali per l'edilizia residenziale pubblica (ATER) è composto da tre componenti compreso il presidente"*;

- VISTE le note prot. RU n. 22497 del 5 ottobre 2017 e RU n. 22663 del 9 ottobre 2017, a firma congiunta degli Assessori regionali alle Politiche del bilancio, demanio e patrimonio e alle Infrastrutture, enti locali e politiche abitative, con le quali, rispettivamente, è stata:
- trasmessa la citata deliberazione della Giunta regionale 558/2017, che, coerentemente con le previsioni di cui al riportato articolo 3, comma I della l.r. 9/2017, individua gli indicatori dimensionali per definire la composizione, a tre o cinque membri incluso il presidente, dei consigli di amministrazione delle ATER;
 - comunicata, in riscontro alla richiesta (prot. RU 22512 del 5 ottobre 2017) in tal senso del Presidente del Consiglio regionale, la composizione numerica dei consigli di amministrazione delle ATER, risultante dall'applicazione dei richiamati indicatori dimensionali, con conseguente riduzione a 3 (tre) o a 5 (cinque) membri, incluso il presidente, del numero dei componenti (pari a sette) stabiliti dal richiamato articolo 6, comma 1 della l.r. 30/2002 e ss.mm.;
- PRESO ATTO pertanto che, come risulta dalla richiamata nota prot. RU n. 22663 del 9 ottobre 2017, sono 5 (cinque), incluso il presidente, i membri del consiglio di amministrazione delle ATER del Comune di Roma, con la conseguenza che 4 (quattro) sono i membri del consiglio di amministrazione che il Consiglio regionale è tenuto a designare;
- VISTA la determinazione 11 ottobre 2017, n. 707/1, con la quale è stato approvato l'avviso pubblico teso ad acquisire le candidature per la designazione da parte del Consiglio regionale di quattro membri del consiglio di amministrazione dell'ATER del Comune di Roma, avviso successivamente pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione 12 ottobre 2017, n. 82 e, contestualmente, sul sito web istituzionale del Consiglio regionale;
- VISTA la determinazione 1° agosto 2018, n. 581 di riapertura dei termini per la presentazione delle candidature di cui all'avviso pubblicato nel B.U.R. n. 82/2017, relativo alla procedura di cui in argomento, avviso successivamente pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione 2 agosto 2018, n. 63 e, contestualmente, sul sito web istituzionale del Consiglio regionale;
- PRESO ATTO che la previsione dell'articolo 6, comma 2, della legge regionale 30/2002 "*I componenti del consiglio di amministrazione sono scelti, previo avviso pubblico, tra persone di comprovata esperienza, almeno triennale, nell'amministrazione di strutture complesse pubbliche o private*" è stata introdotta dall'articolo 82, comma 1, lettera a), della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7, entrata in vigore il 24 ottobre 2018, e che, precedentemente, tale articolo stabiliva che "*I membri del consiglio di amministrazione sono scelti tra persone in possesso di comprovata esperienza nell'amministrazione di strutture complesse pubbliche o private*";

CONSIDERATO che:

- la suddetta modifica è intervenuta successivamente alla pubblicazione dei sopramenzionati avvisi e, pertanto, lo svolgimento dell'istruttoria era *in itinere*;
- in assenza di una disciplina transitoria che regoli la successione nel tempo delle leggi regionali in questione, si potrebbero ingenerare dei dubbi sulla disposizione normativa da applicare alla procedura in questione relativamente ai requisiti richiesti;

RITENUTO pertanto, che, per la fattispecie in esame, possa ragionevolmente trovare applicazione il principio "*tempus regit actum*", in base al quale ogni atto/procedimento deve trovare il proprio regime giuridico di riferimento nella disciplina normativa in vigore nel tempo in cui è stato adottato/avviato;

VISTA la nota prot. RU n. 10934 del 16 aprile 2019, con la quale sono state trasmesse alla competente commissione consiliare le istanze, corredate dai curricula e dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, presentate dai candidati per effetto dei predetti avvisi pubblici, nonché le schede di carattere generale, corredate dalla documentazione istruttoria, elaborate dalla competente struttura amministrativa;

CONSTATATO che, in relazione alle previsioni di cui all'articolo 82, comma 1 del regolamento dei lavori del Consiglio regionale, la competente commissione consiliare permanente non ha provveduto, nel termine di quindici giorni dal ricevimento della relativa documentazione, all'esame istruttorio delle candidature presentate;

CONSIDERATO che l'argomento concernente la designazione dei quattro membri del consiglio di amministrazione dell'ATER del Comune di Roma, è stato inserito all'ordine del giorno generale del Consiglio regionale fin dalla seduta n. 33 del 15 maggio 2019;

ATTESO che a tutt'oggi la Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari non ha calendarizzato l'argomento *de quo* tra quelli da iscrivere all'esame dell'Aula;

VISTO il decreto legge 16 maggio 1994, n. 293 (Disciplina della proroga degli organi amministrativi), convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1 della legge 15 luglio 1994, n. 444 e, in particolare, l'articolo 4, comma 2 che, nel caso in cui gli organi collegiali non procedano alla ricostituzione di organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo dello Stato e degli enti pubblici scaduti, trasferisce, sotto forma di esercizio del potere sostitutivo, ai presidenti degli stessi organi collegiali la relativa competenza;

VISTA altresì la legge regionale 3 febbraio 1993, n. 12 (Disciplina transitoria del rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione Lazio) e, in particolare,

l'articolo 2, comma 4, che, in caso di inerzia del Consiglio regionale, trasferisce al Presidente del Consiglio regionale la competenza al rinnovo degli organi amministrativi scaduti;

RAVVISATA pertanto la necessità di dover procedere alla designazione dei quattro membri del consiglio di amministrazione dell'ATER del Comune di Roma al fine di assicurare, attraverso il successivo atto di nomina con decreto del Presidente della Regione, l'esercizio delle funzioni che lo stesso è chiamato a svolgere ai sensi della l.r. 30/2002 e successive modifiche;

ATTESO che la procedura di designazione in esame, come pure precisato nel citato avviso pubblico non si configura come di tipo concorsuale o para-concorsuale, dal momento che non è prevista una selezione o valutazione comparativa degli stessi candidati finalizzata all'attribuzione di un punteggio e alla formazione di una graduatoria di merito, bensì solo al riscontro di competenze ed esperienze in loro possesso;

VISTE le istanze, corredate dai curricula, nonché la scheda di carattere generale e la documentazione istruttoria, elaborate dalla competente struttura amministrativa relativamente alle candidature pervenute;

RITENUTO che i signori Tiziana Cicchinelli, Ulderico Granata, Paolo Della Rocca, e Gianfranco Bafundi siano in possesso dei necessari requisiti di professionalità ed esperienza;

CONSIDERATO che l'insussistenza delle cause ostative di cui agli articoli 1, comma 97 della l.r. 12/2011 e 3, 4 e 7 del d.lgs. 39/2013 e delle cause di incompatibilità di cui agli articoli 8, comma 1 della l.r. 30/2002 e 9 e 11 del d.lgs. 39/2013 nonché della condizione di cui all'articolo 5, comma 9 del d.l. 95/2012 e successive modifiche, sono verificate prima dell'adozione del decreto di costituzione del consiglio di amministrazione dell'ATER del Comune di Roma;

VISTO l'articolo 30, comma 3 del Regolamento che dispone la pubblicazione sul sito istituzionale del Consiglio regionale dei decreti del Presidente del Consiglio regionale;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) e successive modifiche;

DECRETA

per i motivi espressi in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto

- a) di designare, ai fini della successiva nomina a membri del consiglio di amministrazione dell'ATER del Comune di Roma, i signori:
- 1) Tiziana Cicchinelli, nata a Roma il 25 dicembre 1972;
 - 2) Ulderico Granata nato a Roma il 3 settembre 1964;
 - 3) Gianfranco Bafundi nato a Napoli il 25 giugno 1952;
 - 4) Paolo Della Rocca nato a Roma il 13 gennaio 1967;
- b) di disporre la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito web istituzionale del Consiglio regionale;
- c) di trasmettere il presente decreto alla Segretaria generale e di demandare allo stesso ogni ulteriore e consequenziale adempimento.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine rispettivamente di 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Mauro Buschini
F.to Mauro Buschini